

Il Commissario

Il Segretario

l.to Dr. Francesco Leopizzi

Sambati Egidio

Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'albo dal 30 MAR 1977 prima di essere

Surbo, li 30 MAR 1977

Il Segretario

Spedita al Comitato Regionale di Controllo di Lecce il 2 MAG 1977

Surbo, li 2 MAG 1977

Il Segretario

APPROVAZIONE

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
DELLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

N. Prot. 14789
La deliberazione n. 2385
con data 18-5-77

Lecce, 18-5-77
Ev. Piana

*Comune di Surbo
Prov. di Lecce
Il sottoscritto Segretario Comunale
Carlo Piana
che il presente atto è stato affisso
all'albo Comune del Comune dal
22-6-77 al 7-7-77 conformemente
alle norme relative e presentate al
suo ufficio durante il periodo di
pubblicazione della stessa deliberazione*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 20 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comitato Regionale di Controllo di Lecce ai sensi della legge 10-2-1953 n. 62.

Surbo, li

Il Segretario

La presente copia è conforme all'originale in atti.

Surbo, li 25.5.77

Visto: Il Commissario

Il Segretario



COMUNE DI SURBO

PROVINCIA DI LECCE

Copia deliberazione del Commissario

N. 2135 del Reg.
Li 20.4.1977
Prot. N.
Li 2 MAG 1977

OGGETTO: PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE E REGOLAMENTO EDILIZIO - INTEGRAZIONE MODIFICHE UFFICIO URBANISTICO REGIONALE PUGLIA.

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno venti del mese di Aprile alle ore dodici, nella casa comunale.

IL COMMISSARIO

Assiste il Segretario Comunale Sig. Sambati Egidio

Visto che con delibera del consiglio comunale nr.79 del 6.Luglio. 1972, della quale ha preso atto la Sezione di Controllo di Lecce con provv. nr.22771 del 30.Gennaio.1973, è stato approvato il programma di fabbricazione con annesso regolamento Edilizio redatti dall'ing.Nicola Monteleone da Lecce;

Tenute presente che con decreto nr del Presidente della Giunta Regionale nr.1023 del 19.Giugno.1973, sono stati approvati i predetti atti, con le chiarificazioni di cui alla relazione dell'Ufficio Urbanistico nr.216;

Vista la nota della Regione Puglia Assessorato all'Urbanistica ed assetto del Territorio nr.6369/ut del 14.7.1976 con la quale si chiede la ratifica dello strumento urbanistico di cui in oggetto nelle parti modificate come da relazione nr.216 del 7.Maggio.1973 dell'Ufficio Urbanistico Regionale citata innanzi;

Delibera

1)Di approvare le modifiche apportate al Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione con relazione dell'Ufficio Urbanistico Regionale nr.216 del 7.Maggio.1973 e precisamente:

a)PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

- Tavola nr.3 - nella leggenda, dove è scritto "Area del nucleo industriale di Lecce" di aggiunge: "valgono le norme che saranno stabilite in sede di approvazione del piano A.S.N. di Lecce".
- Tavola nr.3 - nella leggenda, per la "Fascia di rispetto del nucleo industriale" si aggiunge: "Zona nella quale sono vietati interventi per indici di fabbricabilità fondiaria superiore a $0,01 \text{ mc/mq}$ ".
- Tavola nr.3 - nella leggenda, per la "Fascia di rispetto del Cimitero" si aggiunge: "in questa zona è vietata l'edificazione, fatta eccezione per piccoli manufatti connessi con l'attività cimiteriale".
- Tavola nr.3 - per quanto concerne la zonizzazione si precisa ciò che segue:
 - a) il centro storico si contorna in rosso, per distinguerlo meglio dalla zona B; di conseguenza la zona B va contornata in verde, per gli stessi motivi precedenti; analogamente si procede nella leggenda per le zone A e B.
 - b) una delle zone C, e precisamente quella denominata "Giorgilorio" (zona di espansione), si contorna in giallo. In detto nucleo, contornata in giallo, si precisa che, data l'ubicazione dello stesso a diretto contatto con l'agro di Lecce, l'attuazione dello stesso vada necessariamente sottoposta al preventivo studio di un progetto di lottizzazione coordinato, relativo all'intero nucleo, il quale, sulla base delle norme fissate dal programma consenta la realizzazione di un quartiere satellite validamente inserito nel contesto territoriale dell'interland leccese e pertanto accettabile.

b) REGOLAMENTO EDILIZIO

- all'art.3, lett.e) si aggiunge: "fra una terna proposta dall'ordine professionale".
- all'art.21 - lottizzazioni - si aggiunge: "Per le opere di urbanizzazione primaria, i relativi progetti devono essere redatti di concerto con gli uffici competenti, preposti alla realizzazione delle opere stesse; Ciò in conformità di quanto indicato da recenti circolari del Ministero dei lavori pubblici - Direzione Generale Urbanistica".
- Si aggiunge l'art.62/bis "In tutte le zone indicate nel precedente art.62, in fase di attuazione del presente programma per il reperimento degli stan dars e delle aree per attrezzature collettive, si applicano le percentuali ed i parametri fissati dal D.M.2.4.1968, artt.3,4,5 e 6".

- all'art.64, si aggiunge: "Ca comunque osservato il sesto comma dell'art. 17 della legge 6.8.1967, nr.765. - In alternativa si potranno redigere studi di particolareggiati ai sensi della circolare dell'Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. del 4.Maggio.1972";
- All'art.65, si aggiunge: "Il rilascio delle licenze edilizie potrà essere subordinato alla preventiva relazione ed approvazione di una piano quadro. Questo è uno studio particolareggiato di parti più o meno estese del territorio urbano, ma con dimensioni urbanisticamente valide; contiene la individuazione delle opere primarie e secondarie di urbanizzazione e dà direttive per l'edilizia residenziale. Inoltre il piano quadro va redatto con deliberazione del consiglio comunale ed approvato dall'Ente Regione, ai sensi dell'art.8 della legge 6.8.1967, nr.765".
- All'art.70, 3° comma, va aggiunto "distanze tra gli edifici non inferiore a $10,00 \text{ m}$ ".
- All'art.71 per le attività di tipo "A" e di tipo "B" si aggiunge:
 - 1°) - la distanza dai confini viene così interpretata in $5,00 \text{ m}$ e comunque uguale all'altezza massima della costruzione;
 - 2°) - Per la distanza tra i fabbricati si aggiunge: "e comunque non inferiore a $10,00 \text{ m}$ ";
 - 3°) - Si cancella la lett."L" - Lette minime $8,000 \text{ mq}$ ".

Inoltre solo per le attività di tipo "B" a proposito dell'indice di fabbricabilità fondiaria $0,2 \text{ mc/mq}$, si aggiunge che le costruzioni di che trattasi si autorizzano subordinatamente all'attuazione della procedura di deroga di cui all'art.16 della legge 6.Agosto.1967, nr.765;